(N. 128)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (GAVA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri (PELLA)

col Ministro del Bilancio
(PELLA)

col Ministro di Grazia e Giustizia (AZARA)

e col Ministro delle Finanze (VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1953

Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Onorevoli Senatori — Il 16 novembre 1952 il Governo presentava al Senato della Repubblica un disegno di legge con il quale venivano proposte « modifiche ed aggiunte alla legge 4 luglio 1950, n. 590, concernente la denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace ».

La Commissione finanze e tesoro del Senato si mostrava, però, molto riluttante a consentire una nuova delega al Governo dopo quella di cui alla ormai scaduta legge 4 luglio 1950, n. 590, il che induceva a concordare con il relatore del disegno di legge, senatore Cosattini, un nuovo testo che disciplinasse compiutamente la materia e sostituisse integralmente la citata legge n. 590.

Tale testo non venne, però, esaminato per la sopraggiunta fine della legislatura.

Ritenendosi, ora, di riproporre il disegno di legge in parola al Parlamento, si è reputato opportuno ritoccare lo stesso al fine di perfezionarne le disposizioni anche al lume di elementi successivamente emersi.

Il testo che si propone, oggi, alle S. V. onorevoli non presenta, pertanto, modifiche sostanziali rispetto a quello precedente: resta fissata la corresponsione degli indennizzi e delle anticipazioni a mezzo di speciali titoli del Debito pubblico - con una quota in contanti limitata ad un milione di lire - e ciò per ragioni tecniche che saranno più sotto illustrate; resta invariato il principio fondamentale della legge in virtù del quale l'ammontare globale degli indennizzi non può superare il valore, singolarmente o forfetariamente, attribuito ai beni, diritti ed interessi in sede internazionale; come l'altro, inderogabile, che subordina la concessione dell'indennizzo, o dell'anticipazione, alla effettiva utilizzazione dei beni ai fini del Trattato di pace.

Viene fissata, inoltre, la composizione delle Commissioni interministeriali incaricate della determinazione degli indennizzi e delle anticipazioni, il che rappresenta una innovazione rispetto al testo precedente il quale demandava al Governo tale facoltà.

Più compiuto e largo è il complesso di facilitazioni fiscali accordate agli aventi diritto agli indennizzi e ciò per necessità di uniformità di trattamento in relazione alle provvidenze stabilite in altre leggi regolanti materia analoga.

In particolare:

Con Varticolo 1 viene autorizzata la concessione degli indennizzi, disciplinandosi meglio e, comunque, integralmente la concessione stessa per le varie ipotesi di Accordi internazionali realizzati nei singoli casi, ovvero di Accordi internazionali a carattere globale e forfetario.

Con Varticolo 2 si regolano le concessioni di indennizzi nei casi in cui non vi sia stato alcun Accordo internazionale, colmandosi così una lacuna esistente nella legge n. 590.

Con l'articolo 3 si è provveduto a stabilire la formazione ed i criteri di funzionamento delle Commissioni amministrative che dovranno determinare la misura degli indennizzi.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le modalità di votazione in seno alle Commissioni e si precisa che le determinazioni delle stesse sono definitive.

Con l'articolo 5 si stabilisce il modo di pagamento degli indennizzi e, cioè, a mezzo di speciali titoli del debito pubblico negoziabili senza limitazione e fruenti dei privilegi specificati nell'articolo stesso, oltre la somma di un milione di lire da pagarsi in contanti.

Con l'articolo 6 si colma un'altra lacuna esistente nella legge n. 590 e cioè si prevede la concessione di acconti nella misura del 30 per cento degli indennizzi liquidabili, essendo apparsa quest'ultima percentuale più adeguata che quella del 20 per cento che figurava all'articolo 3 del precedente disegno di legge.

Con l'articolo 7 si prevedono benefici tributari, già contenuti nell'articolo 4 del precedente disegno di legge, con le modifiche suggerite dall'abbandono del principio del reimpiego obbligatorio.

Con l'articolo 8 si dà la possibilità al Governo, attraverso la emanazione di norme regolamentari, di adattare le disposizioni concernenti la materia alle particolarità che le diverse situazioni nei differenti Paesi potranno consigliare ai fini della concessione degli indennizzi. E ciò tenuto conto che saranno neces-

sarie certamente norme regolamentari diverse a seconda delle differenti situazioni dei vari Paesi.

Con l'articolo 9 si dettano norme per fronteggiare l'onere di bilancio derivante dalla legge che si propone.

Con l'articolo 10 si stabilisce un nuovo termine per la presentazione delle domande di indennizzo e si convalidano quelle già presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590.

## Onorevoli Senatori,

i motivi che stanno all'origine del presente disegno di legge sono stati ampiamente esposti nella relazione allegata alla citata legge n. 590 della quale questo progetto è il completamento e la rinnovazione.

Il Trattato di pace ha imposto all'Italia gravi oneri non soltanto verso le Potenze vincitrici ma anche verso i connazionali che hanno dovuto mettere i loro beni situati all'estero – frutto del tenace lavoro di intere generazioni – a disposizione della Patria perchè questa potesse pagare con essi parte dei suoi debiti di guerra.

Sembra doveroso e urgente, pertanto, approntare gli strumenti legislativi che consentano al Governo di concedere agli aventi diritto quell'indennizzo che attendono ormai da circa sei anni.

Con il disegno di legge che si ha l'onore di presentare alla vostra approvazione tutta la materia trova organica e razionale sistemazione; per il contemperamento delle aspettative degli interessati con gli interessi e le esigenze dell'Erario si è escogitato il sistema del pagamento misto a mezzo titoli di Stato negoziabili privilegiati e in contanti.

Di più non sarebbe stato possibile fare senza compromettere seriamente i continui e tenaci sforzi atti a contenere prima e neutralizzare poi il deficit del bilancio.

Si ha piena fiducia che, compenetrandovi dei motivi che hanno indotto le Amministrazioni proponenti a sottoporre al vostro esame il disegno di legge allegato, vorrete dare allo stesso la vostra approvazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente legge, a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano andati perduti per effetto del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, o di altri Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso, purchè la concessione dell'indennizzo sia prevista dal Trattato di pace o dagli Accordi medesimi.

L'ammontare globale degli indennizzi non può superare il valore singolarmente o forfetariamente attribuito ai beni, diritti ed interessi in sede internazionale per la loro effettiva utilizzazione ai fini del Trattato di pace.

La determinazione dell'indennizzo per ciascun interessato viene effettuata dalle Commissioni amministrative di cui all'articolo 3 le quali lo fisseranno sulla base delle valutazioni singole stabilite negli Accordi conclusi con gli Stati interessati.

Nei casi di valutazioni forfetarie, in sede internazionale, le Commissioni predette procedono alla determinazione dell'indennizzo da corrispondere a ciascun interessato sulla base degli elementi di cui dispone l'Amministrazione e di quelli forniti dagli interessati in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

#### Art. 2.

Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed interessi di cui all'articolo 1, in sede internazionale, per mancanza di Accordi specifici con gli Stati interessati o per qualsivoglia altro motivo, il valore stesso viene stabilito dalle Commissioni di cui all'articolo 3 tenuto conto delle eventuali valutazioni ed offerte fatte dagli Stati interessati nel corso di negoziati, sia pure non conclusi, e degli accertamenti fatti dall'Amministrazione sulla base degli elementi forniti

dagli interessati, sempre in relazione ai valori correnti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace per ciascun Paese, restando escluso il lucro cessante.

## Art. 3

Per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, saranno costituite apposite Commissioni amministrative.

Ciascuna Commissione sarà così composta:

un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, Presidente;

un consigliere di Stato in servizio o a riposo, vice-presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto);

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri.

A segretari delle Commissioni sono nominati funzionari di grado non inferiore al IX – Gruppo A – in servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alle Commissioni le Amministrazioni interessate provvederanno a designare anche i rappresentanti supplenti.

Con decreti del Ministro per il tesoro potranno essere chiamati a far parte delle Commissioni, per particolari esigenze, funzionari o tecnici di altre Amministrazioni i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti spettanti ai membri delle Commissioni in rapporto ai lavori effettuati.

## Art. (4.

Le Commissioni di cui al precedente articolo 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri.

Le deliberazioni delle Commissioni predette sono definitive.

## Art. 5.

Il pagamento degli indennizzi è effettuato in contanti fino a lire un milione; per la rimanente quota mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace », la cui emissione è autorizzata alla pari, al tasso d'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due rate semestrali posticipate, al 1º gennaio e al 1º luglio, con ammortamento in venti anni, dal 1º gennaio 1960.

La quota da pagare in titoli è arrotondata, per difetto, per frazioni di lire 5.000; l'importo dell'arrotondamento è aggiunto alla quota per contanti.

Il prestito è iscritto nel gran libro del Debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro ed il servizio del Debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e facilitazioni concessi ai titoli ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;
- b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;
- e) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio famigliare;
  - d) dalla imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio famigliare.

Il Ministro per il tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi.

Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1959, il piano e le modalità di ammortamento.

## Art. 6.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere concesse con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il parere delle Commissioni di cui all'articolo 3, anticipazioni agli interessati in misura non superiore al 30 per cento del valore dei beni, diritti ed interessi determinato sulla base dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Al pagamento delle anticipazioni si provvede con le stesse norme previste al precedente articolo 5, fermo restando il limite massimo globale di pagamento in contanti previsto dallo stesso articolo in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

#### Art. 7.

Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.

Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non

concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di Società od enti morali.

#### Art. 8.

Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge, in relazione con le particolari situazioni degli Stati nel territorio dei quali si trovano i beni da indennizzare.

#### Art. 9.

All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, nonchè a tutte le spese inerenti alla emissione dei titoli di cui al precedente articolo 5, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 508 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro le somme corrispondenti all'ammontare dei titoli da emettersi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

All'onere relativo al funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 3 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 509 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953–54 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

#### Art. 10.

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere – a pena di decadenza – prodotte al Ministero del tesoro – Direzione generale del Tesoro – nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590, sono valide agli effetti del comma precedente.

#### Art. 11.

La legge 4 luglio 1950, n. 590, è abrogata.